

**CCNL 2019-2021**

**Istruzione e Ricerca Sez. Scuola**

Sottoscritto il 18.01.2024



**FLC CGIL** | *federazione lavoratori  
della conoscenza*

**Le relazioni sindacali a livello  
di istituzione scolastica  
e le principali decorrenze  
con il nuovo CCNL**

# Relazioni sindacali: un ulteriore passo in avanti

Dopo il CCNL 2018 che ha affermato il diritto al CCNL e alla contrattazione, con il CCNL 2024 sono state **ampliate le materie oggetto di contrattazione** sia a livello nazionale che d'istituto e **rafforzati gli istituti di partecipazione sindacale del confronto e dell'informazione**, nonostante i limiti e i vincoli previsti dal Dlgs 165/01 (come modificato dal decreto Brunetta e dal decreto Madia)

# I livelli di contrattazione e di relazione sindacale

Si confermano i tre i livelli:

- nazionale
- regionale
- di istituzione scolastica

Le materie già oggetto di contrattazione integrativa previste dal precedente contratto 2016-18 (art. 22) sono integrate e ampliate dal nuovo CCNL 2019-21 **all'art. 30** (che sostituisce in toto il precedente art. 22)

Di seguito le novità a livello di istituzione scolastica

## **I soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa**

Il CCNL è stato sottoscritto da tutte le sigle sindacali rappresentative tranne la Uil Scuola RUA.

Ai sensi delle disposizioni contrattuali, sono titolari delle relazioni sindacali solo le OO.SS. firmatarie del CCNL: per la contrattazione integrativa, per l'informazione e per il confronto (art. 5, 6, 30 del CCNL)

Orientamento Aran CQRS189

# Contrattazione a livello di scuola (art. 30 comma 4)

## ❖ Sicurezza

c1) i criteri generali per gli interventi rivolti alla prevenzione ed alla sicurezza nei luoghi di lavoro;

[precisato che oggetto della contrattazione non è l'attuazione della normativa sulla sicurezza – responsabilità del DS- ma i criteri generali per gli interventi]

## ❖ Ripartizione Fmof

c2) i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa e per la **determinazione dei compensi**;

[è stato precisato che è oggetto di contrattazione non solo la ripartizione delle risorse del Fmof ma anche la determinazione dei compensi]

## Contrattazione a livello di scuola (art. 30 comma 4)

### ❖ Compensi per PCTO e progetti europei

c3) i criteri per **l'attribuzione e la determinazione** di compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative ai percorsi per le competenze trasversali ed orientamento e di tutte le risorse relative ai progetti nazionali e comunitari eventualmente destinate alla remunerazione del personale;

[oltre ad aver specificato che si contratta «l'attribuzione e la determinazione dei compensi», è stato apportato un aggiornamento lessicale per cui *“alternanza scuola-lavoro”* è stato sostituito da *“percorsi per le competenze trasversali ed orientamento”*.]

## Contrattazione a livello di scuola (art. 30 comma 4)

### ❖ Compensi ex «bonus docenti»

- c4) i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale **dall'art. 1, comma 249 della legge n. 160 del 2019;**

[è stata introdotta una modifica volta a precisare ulteriormente che le risorse stanziare dalla legge 107/2015 dapprima finalizzate al cosiddetto “bonus docenti” ora sono state definalizzate e integrate a tutti gli effetti nel Fmof così come disposto dall'art.1 comma 249 della L. 160/2019 (per cui nel nuovo testo è stato cancellato qualsiasi riferimento alla L. 107/2015)]

# Contrattazione a livello di scuola (art. 30 comma 4)

## ❖ **Permessi sindacali**

- c5) criteri per l'utilizzo dei permessi sindacali

[vanno concordate le modalità di fruizione dei permessi sindacali a cui hanno diritto le RSU con particolare riferimento al preavviso da comunicare al DS al fine di garantire la funzionalità dell'attività di servizio della sede di lavoro]

## ❖ **Servizi essenziali per assemblea sindacale**

- c10) il personale tenuto ad assicurare i servizi essenziali relativi alla vigilanza agli ingressi alla scuola e ad altre attività indifferibili coincidenti con l'assemblea sindacale;

[Questa materia era già presente nel precedente contratto nell'articolo relativo alle assemblee sindacali. Ora, per una maggiore chiarezza, è stata aggiunta all'elenco delle materie oggetto di contrattazione integrativa. Ovviamente la regolazione riguarderà solo il personale Ata così come disposto all'art. 31 comma 9 lett. b) sulle "Assemblee sindacali"]



# Contrattazione a livello di scuola (art. 30 comma 4)

## ❖ **Compensi tutor ed orientatore**

- c11) i criteri di utilizzo delle risorse finanziarie e la determinazione della misura dei compensi di cui al decreto del MIM n. 63 del 5 aprile 2023.

[Con il CCNL questa materia rientra nella piena disponibilità della contrattazione d'istituto. Attualmente il decreto 63/2023 fissa un compenso massimo e minimo sia per la figura del tutor che per quella dell'orientatore da decidere comunque in contrattazione. L'individuazione dei docenti incaricati avviene nel rispetto delle prerogative collegiali. È possibile derogare dal numero max/min 30-50 di alunni affidato ai tutor.

Compenso tutor tra 2.850 euro e 4.750 euro lordo Stato (lordo dipendente: 2.148 euro-3.580 euro)

Compenso orientatore tra 1.500-2.000 euro lordo Stato (lordo dipendente: 1.130 euro-1.507 euro)

In caso di deroga occorre condivisione -collegio e tavolo contrattuale- e attenzione rilievi revisori]

## Determinazione dei contingenti di personale in caso di sciopero (art. 30 comma 5)

- ❖ L' Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali in caso di sciopero nel comparto Istruzione e Ricerca del 2 dicembre 2020 prevede che a livello di scuola il Protocollo di intesa per la determinazione del contingente di personale tenuto alle prestazioni indispensabili in caso di sciopero sia definito **tra il dirigente scolastico e le organizzazioni sindacali rappresentative.**

# Confronto a livello di scuola (art. 30 comma 9)

## ❖ Lavoro a distanza

- b5) i criteri generali delle modalità attuative del lavoro agile e del lavoro da remoto nonché i criteri di priorità per l'accesso agli stessi

[riguarda il personale Ata per il quale è prevista la possibilità di effettuare la prestazione lavorativa a distanza secondo due modalità - lavoro agile e lavoro da remoto- regolate agli artt. 10-16 del CCNL.]

## ❖ Incarichi specifici Ata

- b6) i criteri per il conferimento degli incarichi al personale ATA.

[Gli incarichi sono attribuiti dal DS su proposta del DSGA previo confronto con la parte sindacale sui criteri di individuazione del personale interessato. Gli incarichi sono retribuiti con una specifica indennità il cui valore è definito in sede di contrattazione integrativa di scuola. A livello nazionale si stabilisce il compenso per gli incarichi di particolare rilevanza]

## Informazione a livello di scuola (art. 5)

L'informazione, con le modifiche apportate all'art. 5, è maggiormente esigibile per cui:

- *è resa preventivamente e in forma scritta dalle amministrazioni ai soggetti sindacali aventi titolo...(comma 1)*
- *consiste nella trasmissione “preventiva e puntuale” di dati ed elementi conoscitivi, da parte dell'amministrazione, ai soggetti sindacali; (comma 2)*
- *sono oggetto di informazione “gli atti di organizzazione degli uffici (...) ivi incluso il piano triennale dei fabbisogni di personale (...). L'informazione di cui al presente comma deve essere resa almeno 5 giorni lavorativi prima dell'adozione degli atti”; (comma 5)*
- *nelle Istituzioni scolastiche ed educative l'informazione è data dal dirigente scolastico in tempi congrui rispetto alle operazioni propedeutiche all'avvio dell'anno scolastico “e comunque non oltre il 10 settembre di ciascun anno”. (comma 7)*

# Informazione a livello di scuola (art. 30 comma 10)

## ❖ Accesso agli atti

b3) i dati relativi all'utilizzo delle risorse del fondo di cui all'art. 78 (Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa) precisando per ciascuna delle attività retribuite, l'importo erogato, il numero dei lavoratori coinvolti e fermo restando che, in ogni caso, non deve essere possibile associare il compenso al nominativo del lavoratore che lo ha percepito.

[ai sindacati e alle RSU devono essere forniti, in forma anonima, i dati disaggregati relativi all'utilizzo delle risorse del Fmof indicando l'elenco delle attività retribuite, i relativi importi nonché il numero dei lavoratori coinvolti. Resta fermo il diritto di accesso previsto dalle norme in materia di trasparenza]

## **Le novità sul Fmof**

Sono state ricondotte in sede contrattuale quelle materie che nel recente passato sono state oggetto di regolazione unilaterale tramite interventi di legge.

Inoltre sono stati introdotti alcuni elementi di chiarimento e semplificazione circa l'utilizzo e la gestione delle risorse Fmof

**Di seguito nel dettaglio le novità su costituzione e utilizzazione del Fmof**

# Risorse aggiuntive al Fmof (art. 78 comma 7)

Rispetto alle finalità già previste per remunerare il personale si aggiunge:

- **L'utilizzo di risorse pari a 30 mln** per:

- la valorizzazione del personale docente che garantisce la continuità didattica;
- la valorizzazione del personale docente che presta servizio in zone caratterizzate da rischio di spopolamento e da dispersione scolastica. In prima applicazione l'amministrazione ha disposto autonomamente i criteri di distribuzione (art. 1 comma 593 L. n. 205/2017 e DM 258/2022). Con il nuovo CCNL la materia viene ricondotta all'interno della contrattazione integrativa nazionale.

- **L'utilizzo delle risorse pari a 3 mln** (legge n. 234/2021) per riconoscere un'indennità di sede disagiata ai docenti che prestano servizio nelle scuole situate nelle piccole isole. Con il CCNL la materia viene ricondotta in sede di contrattazione integrativa nazionale che ne definirà i criteri di riparto e le modalità di utilizzo

## Costituzione del Fmof (art. 78 comma 2)

Il Fmof è costituito dalle risorse già previste dal precedente CCNL 2018 (all'art. 40 comma 1) e nello specifico destinate a finanziare: Fis, pratica sportiva, funzioni strumentali, incarichi specifici, aree a rischio, ore eccedenti.

Inoltre:

- dalle risorse di cui all'art. 1, comma 126, della legge 13 luglio 2015, n. 107;

[Questa voce era già presente nel CCNL 2018 ma rispetto alla precedente versione è stata cancellata la finalizzazione alla valorizzazione del personale docente (cd "bonus docenti") poiché la legge 160/2019 ha definalizzato l'utilizzo delle risorse comprendendo anche il personale Ata ]

- dalle risorse di cui all'art. 1, comma 592, della legge n. 205/2017;

[si tratta di circa 30 mln –rispetto agli iniziali 300 poi dirottati su Rpd/Cia- impegnati per le finalità di seguito illustrate]



## Costituzione del Fmof (art. 78 comma 2)

- dalle risorse di cui all'art. 1, comma 770 della legge n. 234/2021;

[Si tratta di 3 mln destinati ai docenti in servizio nelle scuole situate nelle piccole isole. In prima applicazione il MIM ha regolato unilateralmente questa materia. Ora è stata ricondotta all'interno della contrattazione integrativa con il compito di definire i criteri estendendo l'utilizzo delle risorse a tutto il personale scolastico in servizio nelle piccole isole, quindi anche agli ata.]

- altre eventuali disposizioni di legge che destinano specifiche risorse al Fondo di cui al presente articolo

[si stabilisce che tutte le risorse stanziare per via legislativa a favore del Fmof e non presenti nel precedente elenco debbano necessariamente confluire nel Fmof senza ulteriori specifiche disposizioni]

## Costituzione del Fmof (art. 78 comma 6)

Da ultimo al comma 6 dell'art. 78 si evidenzia che **una quota delle risorse del Fmof** (pari a 12,5 mln) è impegnata per consentire nelle istituzioni scolastiche affidate in reggenza, la **possibilità di esonero dall'insegnamento di un collaboratore individuato** dal dirigente scolastico o di semi-esonero per due collaboratori, per attività di collaborazione nello svolgimento delle funzioni amministrative e organizzative.

Tale disposizione è stata introdotta dall'art. 1, comma 83-bis della legge n. 107/2015 aggiunto dall'art. 45, comma 2 del D.L. n. 36/2022.

# Utilizzo del Fmof (art. 78 comma 7)

Rispetto alle finalità già previste per remunerare il personale si aggiunge:

- f) utilizzo delle risorse di cui al comma 2, lett. a) tenuto conto di quanto previsto dall'art. 1, comma 249 della legge n. 160/2019;

[si tratta delle risorse stanziare con la L. 107/2015 e originariamente destinate al cd "bonus docenti" e che a seguito della L. 160/2019 sono state destinate a remunerare con la contrattazione integrativa le prestazioni aggiuntive di tutto il personale docente, educativo ed ata]

- g) utilizzo delle risorse di cui al comma 2, lett. b) per le finalità indicate dall'art. 1, comma 593, della legge n. 205/2017;

[Le risorse disponibili ammontano a 30 mln e sono attualmente impegnate, come disposto dal DM 258/2022, per:

- la valorizzazione del personale docente che garantisce la continuità didattica;
- la valorizzazione del personale docente che presta servizio in zone caratterizzate da rischio di spopolamento e da dispersione scolastica. In prima applicazione l'amministrazione ha disposto autonomamente i criteri di distribuzione. Con il nuovo CCNL la materia viene ricondotta all'interno della contrattazione integrativa nazionale.]

# Utilizzo del Fmof (art. 78 comma 7)

- h) utilizzo delle risorse di cui al comma 2, lett. c) per le finalità previste dall'art. 1, comma 770, della legge n. 234/2021;

[Si tratta delle risorse stanziare per riconoscere un'indennità di sede disagiata ai docenti che prestano servizio nelle scuole situate nelle piccole isole. Con il CCNL 2019-2021 la materia viene ricondotta in sede di contrattazione integrativa nazionale che ne definirà i criteri di riparto e le modalità di utilizzo in favore di tutto il personale in servizio, docente e ata, nelle piccole isole]

- i) utilizzo delle risorse di cui al comma 2, lett. d) per remunerare le prestazioni del personale secondo le finalità indicate dalle norme di legge che ne hanno previsto lo stanziamento nell'ambito del Fondo di cui al presente articolo;

[In coerenza con quanto sopra indicato si afferma che l'utilizzo di tutte le risorse stanziare per via legislativa a favore del Fmof debba essere oggetto di contrattazione integrativa nazionale]

# Utilizzo del Fmof (art. 78 comma 7)

- j) altri compensi finanziati a carico del presente Fondo sulla base delle vigenti disposizioni del CCNL.

[Il nuovo CCNL dispone che siano definiti in contrattazione integrativa nazionale alcuni nuovi compensi come l'indennità di disagio per gli AT del primo ciclo (art. 77) oppure l'indennità spettante ai collaboratori scolastici che assumono incarichi specifici di particolare rilevanza (art. 54)]

- **È stata eliminata** una delle finalità di utilizzo del Fmof presente nel precedente CCNL, quella relativa a ***“Misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica”*** che impegnava poco meno di 17 mln di euro. In questo periodo le istituzioni scolastiche possono comunque attingere per le stesse finalità ad ingenti finanziamenti tramite i progetti PNRR.

## Utilizzo del Fmof di scuola

Va tenuto conto che sono a carico del Fmof delle istituzioni scolastiche:

-**l'indennità per l'incarico ad interim in sostituzione del DSGA** assente per l'intero anno pari al 100% dell'indennità di direzione (art.57);

-**l'indennità di disagio per gli assistenti tecnici del primo ciclo** il cui importo è definito in sede di contrattazione integrativa nazionale (art. 77).

# I nuovi compensi orari a carico del Fmof

Il CCNL 2019/21 all'art. 80 dispone

**dal 1° gennaio 2024** i nuovi valori orari:

- dei compensi per le prestazioni aggiuntive del personale docente
- dei compensi per le prestazioni aggiuntive del personale Ata
- delle indennità di lavoro festivo e/o notturno del personale educativo ed Ata delle istituzioni educative
- delle indennità di bilinguismo e trilinguismo degli insegnanti della primaria delle scuole slovene

**I compensi sono stati incrementati del 10%**

# I nuovi compensi orari per le attività aggiuntive

Docenti diplomati e laureati delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e personale educativo	Ore aggiuntive corsi di recupero	Ore aggiuntive corsi di insegnamento	Ore aggiuntive non di insegnamento
	<b>€ 55,00</b> (50,00)	<b>€ 38,50</b> (35,00)	<b>€ 19,25</b> (17,50)

Area	Ore aggiuntive		
	Diurne	Notturne o festive	Notturne e festive
Operatori/collaboratori	<b>€ 13,75</b> (12,50)	<b>€ 15,95</b> (14,50)	<b>€ 18,70</b> (17,00)
Assistenti	<b>€ 15,95</b> (14,50)	<b>€ 18,15</b> (16,50)	<b>€ 20,90</b> (19,00)
Funzionari	<b>€ 20,35</b> (18,50)	<b>€ 22,54</b> (20,50)	<b>€ 26,95</b> (24,50)



# Decorrenze aspetti economici (1)

- **Incremento RPD**  
(art. 74 e tab. E1.2)

Anzianità di servizio	Incrementi dal 31.12.2021 e a valere dal 2022 <sup>(a)</sup>
Da 0 a 14 anni	10,30
Da 15 a 27 anni	12,70
Da 28 anni	16,10

- **Incremento CIA**  
(art. 74 e tab. E1.3)

Aree	Incrementi dal 31.12.2021 e a valere dal 2022 <sup>(a)</sup>
B / C	7,40
A / As	6,70

**Incremento Indennità di direzione DSGA parte fissa: 65 euro mensili (art. 74 e tab. E1.1)**

**Una tantum: 63,84 euro per docenti e 44,11 euro per ata in servizio a.s. 2022/23 (art.75)**

**Gli incrementi si applicano da gennaio 2022. A breve in busta paga con relativi arretrati**

# Decorrenze aspetti economici (2)

## Incremento posizioni economiche Ata:

- 100 euro la prima posizione
- 200 la seconda posizione

### Importi delle Posizioni economiche

Valori in Euro annui decorrenti dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione professionale

Area	Valori annui
Assistenti (2° posizione economica)	2.000
Assistenti (1° posizione economica)	1.300
Operatori	800
Collaboratori	700

Dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione (art. 52 e tab. E1.9) [\[dal 1° maggio 2024\]](#)

# Incrementi altre indennità

- **Indennità incarichi specifici CS** correlati a compiti legati all'assistenza agli alunni: **successivamente alla definizione del contratto integrativo nazionale sui criteri di retribuzione** (art. 54 comma 4)
- **Indennità di disagio per AT** primo ciclo (min 350 euro/max 800 euro): **compenso da definire in contrattazione integrativa nazionale** (art. 77)
- **Indennità di direzione DSGA** parte variabile: **da definire in contrattazione integrativa nazionale** (art. 56 comma 1)

## Decorrenze aspetti normativi: dal 19 gennaio 2024

- Estensione congedi per le donne vittime di violenza (art. 17)
- Riconoscimento dei diritti a chi abbia intrapreso un percorso di transizione di genere (art. 21)
- Ampliamento diritti in materia di congedi dei genitori (art.34) compreso allentamento dei vincoli mobilità [per figli inferiori a 12 anni, caregivers...]
- Riconoscimento dei 3gg di permesso retribuito al personale docente, educativo, ata con contratto per l'intero anno scolastico o fino al termine delle attività (art. 35)

## Decorrenze aspetti normativi: dal 19 gennaio 2024

- Riconoscimento per i docenti della formazione quale attività di servizio da inserire nel monte ore (40h+40h) delle attività funzionali e da retribuire se eccedenti (artt. 36 e 44)
- Riconoscimento delle attività svolte dai docenti nei GLO all'interno delle 40h per i consigli di classe ecc (art. 44)
- Possibilità per i docenti di svolgere a distanza attività collegiali e/o di classe e delle due ore di programmazione didattica per i docenti della primaria (previo regolamento del Cdl) (art. 44)

## Decorrenze aspetti normativi: dal 19 gennaio 2024

- Nuova disciplina per il personale docente in servizio che accetta incarico a tempo determinato (art. 47)
- Nuova disciplina per il personale Ata in servizio che accetta incarico a tempo determinato (art. 70)
- Possibilità per il personale Ata di prestare il lavoro a distanza (artt.10-16)

## Aspetti normativi: decorrenze dal 1° maggio 2024

- Nuovo ordinamento professionale Ata: **il giorno 1 del mese successivo** ad un periodo dilatorio pari a 3 mesi della sottoscrizione definitiva del CCNL (art. 59)

---> attivazione procedure passaggi area (per FF, per operatori) [Confronto naz/reg. art. 30 c.9 a4]

---> attivazione procedure nuove posizione economiche [Confronto naz/reg art. 30 c.9 a6]

---> criteri per il conferimento degli incarichi di DSGA, ivi inclusi gli incarichi ad interim [Confronto naz/reg art. 30 c.9 a5]

- Nuove modalità di sostituzione del DSGA: **il giorno 1 del mese successivo** ad un periodo dilatorio pari a 3 mesi della sottoscrizione definitiva del CCNL (art. 57)

# Dichiarazioni congiunte

Condivise tra Aran e sindacati due **dichiarazioni a verbale**, che forniscono chiarimenti su importanti aspetti:

## DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 5

Con riferimento all'art. 59 (Norme di prima applicazione), comma 10, ed all'Allegato A, viene precisata la tipologia della **certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale** ritenuta utile quale titolo di accesso per le aree degli Operatori e degli Assistenti

[certificazione rilasciata da ente accreditato presso l'ente di accreditamento nazionale che attesta la competenza e l'indipendenza degli organismi di certificazione e la conformità delle certificazioni ai framework europei. Tale certificazione deve essere registrata presso il medesimo ente di accreditamento, essere in corso di validità all'atto dell'iscrizione in graduatoria, attestare il superamento di un test finale relativo all'acquisizione delle competenze informatiche richieste, tra le quali: conoscenza dei sistemi operativi, di word processor, di fogli elettronici, di gestione della posta elettronica]

## DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 12

Con riferimento all'Allegato A viene puntualizzato che per i prossimi **bandi per il concorso per l'area dei Funzionari ed Elevata Qualificazione** il titolo necessario per ricoprire l'incarico di DSGA è la laurea magistrale in linea con quanto previsto all'allegato D lett. a).

*\* Rispetto all'ipotesi eliminato all'art. 38 riferimento a periodo di ferie non riducibile per sciopero (!)*





**FLC CGIL** | *federazione lavoratori  
della conoscenza*